



# LE PROPOSTE DEL CENTRO STUDI in ambito di riforma del TUIR

• DI ANDREA ASNAGHI *Coordinatore del Centro Studi* •

Come è noto, nell'ambito del progetto di riforma dei Testi Unici in materia fiscale, l'Agenzia delle Entrate ha lanciato una consultazione pubblica, conclusasi il 13 maggio 2024, in cui era possibile formulare proposte di modifica, secondo un preciso canone espositivo, che oltre ad indicare la norma di riferimento e la variazione normativa proposta, chiedeva di evidenziare osservazioni e finalità della proposta avanzata.

Attenendoci a tale criterio di formulazione, come Centro Studi della Fondazione Consulenti del lavoro di Milano abbiamo inviato le proposte che di seguito condividiamo.

Come sempre il nostro intento è quello di migliorare, semplificare e talvolta anche razionalizzare le norme; ovviamente, non tutto può essere condivisibile, nella forma o nella finalità; tuttavia, come sempre diciamo, le idee servono a sviluppare un dibattito ed un confronto, che se effettuato con competenza ed onestà intellettuale, non può che portare frutti positivi. Anche per questo abbiamo circoscritto le nostre proposte ad un perimetro limitato, per non perderne l'efficacia dentro un *mare magnum* troppo esteso per poter essere preso in considerazione.

Alcune proposte, come quella di spostare al 16 gennaio il c.d. "termine di cassa allargato" o di eliminare l'acconto del 16 dicembre dell'imposta sulla rivalutazione del TFR, hanno un puro obiettivo di semplificazione e decongestionamento delle normali attività operative, peraltro utile anche alla Pubblica Amministrazione.

Diverse altre, nell'ambito delle modifiche all'ex art. 51 TUIR (ora diventato art. 63) hanno l'evidente scopo di aggiornare valori-limite che sono fermi da troppo tempo, perdendo quasi-

asi riferimento con la realtà e quindi depotenziando la propria finalità. A tal proposito ci è sembrato anche giusto prevedere l'obbligo del legislatore (e non solo una mera facoltà) di una revisione periodica di tutti i valori limite esposti, onde evitare di ritrovarci nella medesima situazione attuale fra qualche tempo.

Forse sorprenderà chi non conosce la nostra attività, ritrovare anche qualche norma restrittiva, come il limite al *welfare* aziendale non caratterizzato da spiccata utilità sociale o come la razionalizzazione, insieme con il necessario aumento dei valori-limite, dell'indennità di trasferta; riteniamo necessario non solo "chiedere" ma anche intercettare prassi che possono facilitare applicazioni elusive.

Ci sembra importante anche la razionalizzazione del comma 3, sia in termini di *plafond* puro sia in termini di esclusione da tale *plafond* di tutti i beni e servizi già sottoposti a tassazione, analitica o convenzionale che sia.

Infine con alcune proposte intendiamo aprirci in modo esplicito all'evoluzione del lavoro e dei concetti che agiscono con esso: in tal senso va letta la rivisitazione ed ampliamento degli oneri di utilità sociale, in cui crediamo non possano mancare oggi concetti legati alla sostenibilità ed alla conciliazione vita-lavoro, ma anche un'attenzione specifica ai rimborsi dei costi dello *smart-working*, riprendendo parte di una proposta che già avevamo avanzato di revisione complessiva della norma sul lavoro agile.

Come sempre, saremo lieti di qualsiasi interazione, anche critica, con le nostre proposte, sperando ovviamente che incontrino anche il favore del legislatore.

Buona lettura.





## LE PROPOSTE DEL CENTRO STUDI IN AMBITO DI RIFORMA DEL TUIR

<b>ARGOMENTO</b>	<b>Reddito lavoro dipendente</b>
<b>Norma di riferimento</b>	Art. 63 (ex art. 51) TUIR, comma 1
<b>OSSERVAZIONI</b>	Il limite del 12 gennaio dell'anno successivo appare eccessivamente ristretto.
<b>CONTRIBUTO</b>	Modificare l'ultimo periodo in "corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno <b>16</b> del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono".
<b>FINALITÀ</b>	Poter adempiere ai conguagli di fine anno in modo più tranquillo almeno entro il termine di versamento del mod. F/24.
<b>ARGOMENTO</b>	<b>Reddito lavoro dipendente</b>
<b>Norma di riferimento</b>	Art. 63 (ex art. 51) TUIR, comma 2, lett. a)
<b>OSSERVAZIONI</b>	Il massimale risente di valori stabiliti in passato ed ancora in vigenza della lira, e quindi in decimali di scarsa giustificazione.
<b>CONTRIBUTO</b>	Portare il valore di massimale della lettera a) ad euro <b>6.000</b> .
<b>FINALITÀ</b>	Adeguamento del massimale al costo della vita.
<b>ARGOMENTO</b>	<b>Reddito lavoro dipendente</b>
<b>Norma di riferimento</b>	Art. 63 (ex art. 51) TUIR, comma 2, lett. b-bis) ( <b>nuovo da inserire</b> )
<b>OSSERVAZIONI</b>	Stabilire la possibilità di erogazione beni, servizi o rimborsi a carico dei lavoratori in occasione di eventi cruciali della vita del lavoratore (nascite, decessi, matrimoni, separazioni, situazioni di difficoltà etc.).
<b>CONTRIBUTO</b>	In caso di eventi cruciali nella vita del lavoratore, tali da presupporre uno stato di bisogno, non costituiscono reddito, beni, servizi o rimborsi sino a un limite massimo di euro 2.000 stabiliti a favore della totalità o di categorie di dipendenti in conformità di contratto collettivo o di regolamento aziendale.
<b>FINALITÀ</b>	Dare la possibilità di stabilire aziendalmente forme di intervento che costituiscono puro <i>welfare</i> legato ad uno stato di bisogno.
<b>ARGOMENTO</b>	<b>Reddito lavoro dipendente</b>
<b>Norma di riferimento</b>	Art. 63 (ex art. 51) TUIR, comma 2, lett. b) (ex lett. c)
<b>OSSERVAZIONI</b>	Adeguamento a 10 euro del buon pasto elettronico e a 8 euro dell'indennità mensa in zone disagiate.
<b>CONTRIBUTO</b>	Le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense gestite direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro <b>10</b> nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica; le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all'importo complessivo giornaliero di euro <b>8</b> .
<b>FINALITÀ</b>	Mero aggiornamento dei valori.



## LE PROPOSTE DEL CENTRO STUDI IN AMBITO DI RIFORMA DEL TUIR

<b>ARGOMENTO</b>	<b>Reddito lavoro dipendente</b>
<b>Norma di riferimento</b>	Art. 63 (ex art. 51) TUIR, comma 2, lett. f)
<b>OSSERVAZIONI</b>	1) Stabilire un limite al <i>welfare</i> meno legato ai bisogni primari 2) Comprendere le prestazioni degli enti bilaterali.
<b>CONTRIBUTO</b>	L'utilizzazione ( <b>entro un valore complessivo annuo di euro 12.000 per ciascun percettore</b> ) delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 14 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 137. La predetta disposizione si applica anche alle opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro, del settore pubblico o privato, in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale di lavoro, di accordo interconfederale o di contratto collettivo territoriale, <b>comprese le prestazioni erogate dagli Enti bilaterali di cui all'art. 2, lett. h) del D.lgs. n. 276/03.</b>
<b>FINALITÀ</b>	Si recuperano risorse economiche per le altre proposte qui avanzate, nonché si limitano posizioni di rendita di solito relative a situazioni già connotate da medio/alto tenore reddituale. Si elimina il contenzioso e l'incertezza sulle prestazioni erogate dagli E.B.
<b>ARGOMENTO</b>	<b>Reddito lavoro dipendente</b>
<b>Norma di riferimento</b>	Art. 63 (ex art. 51) TUIR, comma 2, lett. l (ex lett. g)
<b>OSSERVAZIONI</b>	La partecipazione dei dipendenti riveste una certa importanza.
<b>CONTRIBUTO</b>	Il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a euro <b>5.000</b> , a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione.
<b>FINALITÀ</b>	Aumento del valore per favorire la partecipazione azionaria dei lavoratori.
<b>ARGOMENTO</b>	<b>Reddito lavoro dipendente</b>
<b>Norma di riferimento</b>	Art. 63 (ex art. 51) TUIR, comma 4 (ex comma 3)
<b>OSSERVAZIONI</b>	I valori vanno adeguati e vanno tenuti come <i>plafond</i> . Inoltre i redditi già tassati (a valore reale o convenzionale) non devono entrare in questo <i>plafond</i> .
<b>CONTRIBUTO</b>	4. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'articolo 14, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'articolo 10. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro <b>1.000</b> ; se il predetto valore è superiore al citato limite, <b>la parte eccedente concorre</b> a formare il reddito. Ai fini del raggiungimento del detto limite, <b>sono esclusi i valori di cui al presente comma o al comma 6 già sottoposti a tassazione.</b>
<b>FINALITÀ</b>	Adeguamento dei valori. Esclusione dei valori già assoggettati a tassazione, altrimenti si crea un effetto duplicativo che esula dalle finalità di legge.



## LE PROPOSTE DEL CENTRO STUDI IN AMBITO DI RIFORMA DEL TUIR



<b>ARGOMENTO</b>	<b>Reddito lavoro dipendente</b>
<b>Norma di riferimento</b>	Art. 63 (ex art. 51) TUIR, comma 6 (ex comma 4) lett. b)
<b>OSSERVAZIONI</b>	Escludere prestiti di scarso valore dalla considerazione a fini fiscali.
<b>CONTRIBUTO</b>	4b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Tale disposizione non si applica per i prestiti stipulati anteriormente al 1° gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarietà o in cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172; <b>la tassazione non si applica inoltre per prestiti al dipendente cumulativamente non superiori ad euro 5.000 di durata inferiore a 36 mesi.</b>
<b>FINALITÀ</b>	Favorire l'autofinanziamento dei dipendenti all'interno dell'azienda per somme di modico valore, escludendole integralmente da tassazione.

<b>ARGOMENTO</b>	<b>Reddito lavoro dipendente</b>
<b>Norma di riferimento</b>	Art. 63 (ex art. 51) TUIR, comma 7 (ex comma 7)
<b>OSSERVAZIONI</b>	Razionalizzazione e adeguamento importi indennità di trasferta.
<b>CONTRIBUTO</b>	Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente euro <b>100</b> al giorno, elevati a euro <b>180</b> per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; <b>la ripartizione dei suddetti limiti giornalieri è di un 1/4 per ciascun pranzo, e metà per alloggio;</b> in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente <b>il limite giornaliero è ridotto per la parte rimborsata o fornita. In caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto la quota di indennità comunque esente è di 1/4 del limite giornaliero.</b> In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di euro <b>25</b> , elevati a euro <b>45</b> per le trasferte all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito. <b>I contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.lgs. 81/2008 possono aumentare i valori di esenzione relativi a pranzo o cena o alloggio fino ad un massimo del 20 %, restando fermo il limite complessivo giornaliero.</b>
<b>FINALITÀ</b>	Attualizzare i valori. La riduzione 1/4 + 1/4 + 1/2 tende a correggere quello che attualmente è un valore unico di esenzione giornaliera, indipendentemente a quale spesa si rivolga, il che è sperequativo nonché fonte di possibile elusione. Dare un limitato spazio di manovra alla contrattazione collettiva.



## LE PROPOSTE DEL CENTRO STUDI IN AMBITO DI RIFORMA DEL TUIR



ARGOMENTO	Reddito lavoro dipendente
Norma di riferimento	Art. 63 (ex art. 51) TUIR, comma 9 (applicativo del disposto di cui al D.l. n. 193/2016)
OSSERVAZIONI	La norma è giusta e risolve un contenzioso iniquo sul trasfertismo ma nella stesura risulta troppo sbilanciata
CONTRIBUTO	9. Il comma 8 si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione <b>o nelle sue successive modifiche</b> , della sede di lavoro; b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente; c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta. <b>Ai lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale esistenza delle condizioni di cui al presente comma, non è applicabile la disposizione di cui al comma 8 è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 7.</b>
FINALITÀ	La cancellazione dell'ultimo periodo non toglie efficacia alla giusta disposizione ma evita che anche solo la mancanza di uno dei tre elementi faccia ricadere automaticamente l'esenzione di cui al comma 8 (ad esempio la sola mancanza di indicazione della sede nel contratto di lavoro) portando, ad esempio, ad esenzione somme erogate forfettariamente senza riferimento ai giorni effettivi di trasferta.

ARGOMENTO	Reddito lavoro dipendente
Norma di riferimento	Art. 63 (ex art. 51) TUIR, comma 10 (ex comma 7)
OSSERVAZIONI	Adeguamento valori indennità di trasferimento
CONTRIBUTO	10. Le indennità di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle equipollenti, non concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a euro <b>3.500</b> per i trasferimenti all'interno del territorio nazionale e euro <b>8.000</b> per quelli fuori dal territorio nazionale o a destinazione in quest'ultimo. Se le indennità in questione, con riferimento allo stesso trasferimento, sono corrisposte per più anni, la presente disposizione si applica solo per le indennità corrisposte per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo 14, e di trasporto delle cose, nonché le spese e gli oneri sostenuti dal dipendente in qualità di conduttore, per recesso dal contratto di locazione in dipendenza dell'avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente documentate, non concorrono a formare il reddito anche se in caso di contemporanea erogazione delle suddette indennità.
FINALITÀ	Mero adeguamento al costo della vita. ➔



## LE PROPOSTE DEL CENTRO STUDI IN AMBITO DI RIFORMA DEL TUIR



<b>ARGOMENTO</b>	<b>Reddito lavoro dipendente</b>
<b>Norma di riferimento</b>	Art. 63 (ex art. 51) TUIR, comma 15 (ex comma 9)
<b>OSSERVAZIONI</b>	Adeguamento valori.
<b>CONTRIBUTO</b>	15. Gli ammontari degli importi che ai sensi del presente articolo non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente <b>possono essere sono</b> rivalutati <b>ogni 5 anni</b> con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, <b>tenendo in considerazione l'aumento del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo precedente. A tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla determinazione della predetta variazione. Nella legge di bilancio</b> relativa all'anno per il quale ha effetto il suddetto decreto si farà fronte all'onere derivante dall'applicazione del medesimo decreto.
<b>FINALITÀ</b>	Si obbligano gli esecutivi a non tenere fermi detti valori per periodi tanto lunghi (come accade ora) per cui gli stessi finiscono per perdere la loro finalità ed efficacia. Con l'espressione "tenendo in considerazione" si vuole suggerire non un meccanismo di rivalutazione automatica "matematica" ma un adeguamento che fra le varie finalità persegua anche quello di stabilire importi arrotondati, di immediata comprensione e/o facilmente gestibili. In tale sede, peraltro, si potrebbe inoltre cogliere l'occasione per rivedere la materia complessiva alla luce delle evoluzioni emerse nel mondo del lavoro, in continuo e rapido cambiamento.

<b>ARGOMENTO</b>	<b>Reddito lavoro dipendente</b>
<b>Norma di riferimento</b>	<b>Art. 63 (ex art. 51) TUIR, comma 15/Bis</b>
<b>OSSERVAZIONI</b>	Introduzione di un <b>nuovo comma</b> , ora denominato provvisoriamente <b>15/bis</b> per non confonderlo con altri commi presenti nel testo base della riforma, con finalità di regolazione ed agevolazione per il rimborso delle spese per il lavoro agile.
<b>CONTRIBUTO</b>	<b>15/bis. Le indennità forfetarie percepite per ristorare le spese sostenute dal lavoratore in modalità di lavoro agile o comunque da remoto per utenze, anche relative alla connessione, nonché per il funzionamento e la manutenzione di strumenti utilizzati per la prestazione da remoto non concorrono a formare il reddito per la quota sino a euro 4 al giorno di lavoro da remoto, e comunque entro il limite massimo di euro 60 al mese. In caso, alternativo, di rimborso analitico e documentato, le spese di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito.</b>
<b>FINALITÀ</b>	Diventa difficoltoso, nella maggior parte dei casi, operare una distinzione o una dimostrazione analitica delle spese che il lavoratore da remoto sostiene (in termini di costi di connessione ma anche di consumi domestici che vengono maggiorati dalla presenza del lavoratore) sia se riguardano il proprio domicilio abituale, ma ancor di più in considerazione della variabilità di contesti da cui il lavoratore potrebbe effettuare la prestazione. La fissazione di una quota forfetaria, del tutto volontaria e discendente da un accordo fra le parti, può invece aiutare a risolvere il problema.



## LE PROPOSTE DEL CENTRO STUDI IN AMBITO DI RIFORMA DEL TUIR

<b>ARGOMENTO</b>	<b>Reddito impresa (poste welfare)</b>
<b>Norma di riferimento</b>	Art. 137 (ex art. 100) TUIR, comma 1
<b>OSSERVAZIONI</b>	Estensione <i>welfare</i> aziendale (rif. art. 63 TUIR, lett. f)
<b>CONTRIBUTO</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, <b>conciliazione vita-lavoro, benessere organizzativo, sostenibilità ambientale e sociale, assistenza sociale</b> e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.</li><li>2. <b>Le spese riferite all'erogazione di beni e servizi ai lavoratori, di cui all'art. 63, sono sempre interamente deducibili dal reddito d'impresa, anche qualora riferite alle finalità di cui al c.1 del presente articolo, nei limiti in cui non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente del percipiente.</b></li></ol>
<b>FINALITÀ</b>	L'ampliamento delle categorie dei servizi offerti dai datori di lavoro è in linea con le più recenti evoluzioni delle esigenze lavorative e personali. Il chiarimento sulla deducibilità appare necessario in ragione dell'ampliamento dell'alveo in cui rientrano le erogazioni.

<b>ARGOMENTO</b>	<b>Reddito lavoro dipendente – Imposta su rivalutazione T.F.R.</b>
<b>Norma di riferimento</b>	Articolo 23 (ex articolo 11, commi 3, 4 e 4-bis, D.lgs. n. 47 del 2000)
<b>OSSERVAZIONI</b>	Si rende necessaria una razionalizzazione/semplificazione dei termini di versamento.
<b>CONTRIBUTO</b>	<b>Eliminare l'acconto al 16 dicembre e versare solo il saldo al 16 febbraio dell'anno successivo.</b>
<b>FINALITÀ</b>	Semplificazione. Il meccanismo acconto/saldo dell'imposta sulla rivalutazione del TFR, anche al di là dei problemi che comunque si possono creare, come nel recente passato, in caso di fluttuazione dei coefficienti di rivalutazione, rappresenta un inutile appesantimento di adempimenti, sia sul versante lavoristico che su quello contabile (anche per il fisco). Meglio optare per una tassazione con un solo versamento a saldo ad importi già definitivi. Il breve lasso di tempo fra le date (attuali) di versamento dell'acconto e del saldo non creerebbe squilibri di cassa sensibili.